REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente-relatore

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 37/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6626/P del registro di segreteria, promosso sig. *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Tigano (c.f. TGN- FRZ67R02F158M, pec prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it, tel/fax 090661043) e Giuseppe Losi (c.f. LSOGPP57A08H455B - pec avv.losigiuseppe@pec.giuffre.it, fax 090/696272), con domicilio eletto presso le pec professionali degli anzidetti difensori prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it e avv.losigiuseppe@pec.giuffre.it, nonchè in Palermo, presso l'avv. Pietro Luigi Matta (fax 091588711 - c.f. MTTPTR56P04G273X, pec pietroluigi- matta@pecavvpa.it), P.zza G. Verdi 6,

contro

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Gestione ex I.N.P.D.A.P.

con sede a Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio - congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Gino Madonia (c.f: MDNGNI66P12G273A; pec: avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it; fax n. 091. 9828712); Tiziana Giovanna Norrito (c.f.: NRRTNG70H55F061Y; pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax n. 091.7798749) e Antonella Patteri (C.F.: PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

per la riforma

della sentenza n. 581/2021 della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni del 10 maggio 2021.

Udito, nell'odierna pubblica udienza, l'avv. Enrico Cassina, delegato dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito, per l'I.N.P.S..

FATTO

Nell'atto introduttivo del giudizio la Difesa dell'appellante espone che il ricorrente è un ex appartenente al disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, confluito, ai sensi della legge n. 395/1990, nel Corpo di Polizia Penitenziaria, successivamente pensionato con una anzianità al 31.12.1995 ricompresa tra i 15 ed i 20 anni di servizio utile (superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni).

Preso atto che l'INPS ha posto a base di calcolo del trattamento pensionistico erogato l'art. 44 del d.p.r. n. 1092/73 ha prodotto ricorso per l'applicazione del più favorevole trattamento "misto" previsto

dall’art. 54 del medesimo d.p.r. 1092/1973.

Con la sentenza appellata il giudice adito ha respinto la domanda evidenziando che l’art. 54 d.p.r. n. 1092/73 trova applicazione per il solo personale militare, e non anche per il personale appartenente alla Polizia Penitenziaria - Forza di polizia ad ordinamento civile ex art. 1 l.n. 395/90 - qualora il pensionamento sia avvenuto dopo la c.d. smilitarizzazione del Corpo.

Nell’atto di appello la difesa del sig. *omissis* chiede venga dichiarato il diritto del proprio assistito alla riliquidazione del trattamento pensionistico negato dal Giudice di prime cure e espone articolate argomentazioni a sostegno dell’applicabilità dell’art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973 in favore degli ex appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Nella memoria di costituzione in giudizio l’INPS ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Con ordinanza n. 14/A/2022 del 27 aprile 2022, è stato sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria)

Con sentenza n. 33 dell’anno 2023, depositata il 28 febbraio 2023, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale.

Quindi, la Segreteria di questa Sezione, in data 06/03/2023, ha comunicato alle parti costituite, per gli effetti di cui all’art. 107 del Codice di giustizia contabile, la cessazione della causa di sospensione

del giudizio e, tenuto conto che il giudizio non è stato riassunto nel termine di tre mesi dalla predetta comunicazione, il Presidente di questa Sezione ha fissato l'odierna udienza.

In udienza, l'avv. Cassina ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.

DIRITTO

L'art. 107 del codice di giustizia contabile stabilisce che "…. *Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione...".*

Il successivo art. 111, prevede che "...*1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo*..." e, inoltre, che "...*4. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza*..."

Nella fattispecie, la Segreteria di questa Sezione, in data 06/03/2023, ha comunicato alle parti costituite, per gli effetti di cui all'art. 107 del

Codice di giustizia contabile, la cessazione della causa di sospensione del giudizio e, entro tre mesi da tale comunicazione, non è stata presentata istanza di riassunzione del giudizio.

Ne deriva l'estinzione del giudizio.

Ai sensi dell'art. 111, VIII comma, del c.g.c., le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

Il Presidente- estensore

Vincenzo Lo Presti

(*firmato digitalmente*)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(*firmato digitalmente*)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 26/01/2024

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 26/01/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)